



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice Unico, nella persona del dott. Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. dell'anno 2017 , riservata all'udienza del 18/02/201, promossa:

DA

[REDACTED] **BANCA S.P.A.**, in persona del suo l.r.p.t., corrente in [REDACTED] n. 2, P.I. e cod. fisc. [REDACTED], elett.te dom.ta nella [REDACTED] **BOLOGNA** presso [REDACTED] [REDACTED] che lo rappresenta e difende per mandato in atti, [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] **SALVATORE**, [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED] **FRANCESCA** [REDACTED], [REDACTED] elett.te dom.ti a **PALERMO VIA PRINCIPE DI GRANATELLI 37**, presso gli **AVV.TI DI CARLO SANDRO E PELLEGRINO GIANCARLO** per mandato in atti (avv.sandrodicarlo@legalmail.it) (pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it)

CONVENUTI

E CONTRO

La ragione giuridica della domanda attrice è dunque contenuta nella proposta azione revocatoria ordinaria della donazione 12 novembre 2012 (trascritta il successivo 10/12/2012) consentita tra padre e figlie della quota di metà indivisa dell'immobile sito a Palermo, già di proprietà comune del convenuto e di [REDACTED], madre delle convenute Francesca [REDACTED] e [REDACTED] Alida [REDACTED].

I convenuti, costituiti in giudizio con comparsa di risposta del 20/02/2018, salvo [REDACTED] Alida [REDACTED] che è rimasta contumace, contestano in nuce tutte le ragioni rappresentate dall'attrice azienda bancaria e ne chiedono il rigetto per infondatezza.

Assumono essi, a tal fine, che l'atto impugnato fosse stato in realtà stipulato "in adempimento agli accordi raggiunti dai coniugi (n.d.r.: [REDACTED]) ben dieci anni prima, ovvero nell'anno 1999".

Sostengono, infatti, che l'atto notarile rogato dal notaio Marsala il 12/11/2012, non fosse una donazione in favore delle due figlie qui convenute, ma esecuzione di obblighi contratti dai coniugi nel 1999 in sede di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.

Perciò l'atto dispositivo impugnato dalla Banca avrebbe natura onerosa, precedente di parecchio tempo il sorgere del credito della Banca medesima, non avrebbe prodotto alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, non sia viziato da alcuna predisposizione dolosa da parte del cliente della banca per sottrarre ad essa la garanzia del suo credito, stante la copiosa solvibilità di [REDACTED] Salvatore al momento della stipula dell'atto di donazione.

Orbene: alla luce della copiosa documentazione versata in giudizio che fornisce puntuale elencazione dei fatti e dei rapporti intercorsi fra la banca attrice e il convenuto Salvatore [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante della [REDACTED] S.R.L. e di fideiubente

della predetta società, valuta il giudicante infondata la pretesa attrice che, conseguentemente va rigettata col favore delle spese per i convenuti ed i loro procuratori antistatari.

Converrà, al fine di esporre le ragioni di questa valutazione, ripercorrere quanto giurisprudenza di legittimità e di merito insegnano e hanno stabilito sull'evocata azione pauliana.

Come è noto all'operatore del diritto, la responsabilità patrimoniale del debitore trova riscontro normativo nell'art.2740 c.c.. La norma in parola stabilisce che "il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Quindi il patrimonio del debitore fornisce, di per se, la garanzia generica del credito, di guisa che con esso ogni creditore potrà soddisfare le proprie ragioni mediante promozione delle azioni prospettate dal legislatore, fatti salvi concorsualità con altri creditori e cause legittime di prelazione, circostanze estranee alla vicenda qui dedotta.

In questo postulato trova giustificazione il complesso di tutele che il legislatore ha apprestato in favore del creditore al fine di preservare l'integrità della indicata garanzia patrimoniale e al fine consequenziale di conservazione della garanzia stessa; strumenti che vanno dalla surroga del creditore nei diritti e nelle azioni conservative del suo patrimonio, altrimenti aggredito da terzi (art. 2900 c.c) agli strumenti cautelari, assai rapidi ed efficaci, che impediscono la distrazione dei beni patrimoniali e la dispersione in via preventiva nelle more anche dell'accertamento della sussistenza del diritto vantato (v.: art. 2905 c.c. e 671 c.p.c.).

Del pari trova collocazione anche l'azione con cui, in ipotesi di effettuata distrazione dei beni, il creditore può far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore. Ci si riferisce, appunto,

all'azione revocatoria ex artt.2901 s.s. c.c. che viene qui promossa da ██████████ Banca S.p.A..

Atteso in via generale quanto sopra rammentato, in punto di specifica concretezza rileva che presupposto fattuale e normativo dell'azione revocatoria ordinaria, giusta l'art.2901 c.c., è il confezionamento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore e che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito.

Sinteticamente ricorderemo le necessarie condizioni dell'azione in parola: **a)** l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore; **b)** la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato; **b1)** in ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo; **c)** in ipotesi, invece, di atto a titolo gratuito, non è necessario che il terzo beneficiario sia consapevole del pregiudizio arrecato con l'atto alle ragioni del creditore; **c1)** ma è necessario che il debitore sia consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecherà alle ragioni del creditore.

Oggetto dell'azione revocatoria: sono sia gli atti dispositivi compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, sia quelli compiuti anteriormente, purché dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni creditorie.

In tal caso, se l'atto di cui si domanda la revoca è a titolo oneroso, l'azione soggiace all'ulteriore condizione della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione posta in essere da parte del debitore, la cosiddetta *participatio fraudis*.

Ai fini della proposizione dell'azione è necessario, così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.3363/2019, che il creditore provveda ad identificare il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo, sia pure dall'incerto fondamento, non

potendosi limitare a riportare unicamente il mero dato numerico corrispondente all'ammontare del credito.

Elemento oggettivo: eventus damni

A tal riguardo va rilevato che il codice non chiarisce cosa si debba intendere per "atto dispositivo pregiudizievole" delle ragioni del creditore, il che induce a ritenere legittimo che il legislatore abbia voluto delegare il giudice per determinare quando un atto compiuto dal debitore possa risultare idoneo ad integrare tale presupposto. Quindi l'accertamento della natura pregiudizievole alle ragioni del creditore è un accertamento di fatto demandato al giudice.

Il che consente anche di poter ritenere non del assolutamente indispensabile che dall'atto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo, ma risulterà sufficiente dimostrare in giudizio che si sia verificata, come afferma il Supremo Collegio, "una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità" (Cass. civ. sez. III, 17/07/2007 n. 15880).

Conseguentemente la prova dell' *eventus damni* richiesto potrà coinvolgere anche quegli atti o quell'atto che muti la consistenza del patrimonio del debitore unicamente sotto il profilo qualitativo, e non solo quantitativo. Cosicché sono considerate alla strega di atti a titolo oneroso, ai sensi dell'art.2901, comma 2 c.c., le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, purché prestate contestualmente al credito garantito.

Elemento soggettivo: consilium fraudis e participatio fraudis.

Il *consilium fraudis* assume una connotazione ed un'intensità differente a seconda della natura dell'atto (a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso) e del momento in cui lo stesso è stato compiuto (anteriormente – successivamente al sorgere del credito).

In particolare occorre distinguere quattro ipotesi: **1)**atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito; **2)** atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito; **3)** atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito; **4)** atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito.

L'ipotesi che viene posta all'esame di questo giudice corrisponde a quella di cui all'indicato n. 2 (evidenziato in grassetto).

Al riguardo questo giudice ritiene del tutto ininfluyente ai fini della decisione la scrittura privata sottoscritta fra gli ex coniugi [REDACTED] nel 1999 e che essi assumono come motivazione della espletata donazione del dicembre 2012.

In primis perché tale scrittura non essendo munita di data certa non è opponibile ai terzi (qui la Banca [REDACTED]).

In secundis perché non produce di per se effetti giuridici a favore o a danno del patrimonio dei beneficiari dell'accordo, le due convenute, non mutandone in nessuna maniera la consistenza patrimoniale né potendo l'accordo essere vantato dalle medesime figlie dei coniugi [REDACTED] come loro titolo di credito.

In tertiis perché la scrittura del 1999 ha valore esclusivamente quale accordo privato di costituzione di obbligazioni fra i due ex coniugi per la regolamentazione dei loro personali rapporti patrimoniali in sede di cessazione del loro matrimonio.

Infine perché dal 1999 a dicembre 2012 sono già trascorsi tredici anni e lo stesso accordo poteva non essere legittimamente eseguibile sia perché atteneva all'esecuzione di obblighi squisitamente personali e fundamentalmente morali fra gli ex coniugi forieri di una promessa di donazione, atto, come è noto, del tutto nullo.

Da quanto sopra ne consegue che i patti intervenuti nel 1999 fra i coniugi [REDACTED] hanno natura sono soltanto motivazioni interiori degli stessi e che nulla hanno a che fare con la stipula dell'atto di donazione del 2012 che è e resta un atto di liberalità gratuito dispositivo di un bene patrimoniale di [REDACTED] Salvatore.

Se così stanno le cose, come sembra a chi scrive, bisognerà, al fine di affermare la fondatezza della domanda attrice, verificare se, nel solco di quanto voluto dal legislatore con l'art.2901c.c., è rinvenibile nel caso de quo il c.d. *consilium fraudis* che sia atteggia, con riferimento all'atto di liberalità gratuita da una parte come "consapevolezza del pregiudizio", dall'altra come "dolosa preordinazione".

Queste due ultime espressioni sono state oggetto di ampissima interpretazione da parte della giurisprudenza. In più occasioni, infatti, è stato ribadito che "la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il *thema decidendum* ed il *thema probandum* della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore.

In parole povere sull'attore ricadrebbe l'onere di provare il dolo generico nel caso dell'anteriorità del credito, ed il dolo specifico nel caso della posteriorità. Prova che si otterrebbe solo dimostrando la sussistenza di quella che la dottrina definisce : la "calliditas" cioè l'accorta scaltrezza del disponente nel compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che potrà anche nel futuro pregiudicare il suo creditore; mentre la prova del dolo

specifico nell'ipotesi della posteriorità del credito importa la dimostrazione da parte del creditore dell' *animus nocendi* nel debitore cioè la sua precipua volontà di danneggiare il creditore, al di là della prova della semplice "*scientia damni*" (Cass. sent. 13446/2013).

Orbene, nel caso de quo non sembra essere stata data prova del dolo generico in ██████████ Salvatore che attenga ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il suo patrimonio alla garanzia del credito della Banca.

Atteso che la prova in tal caso procede per presunzioni (ex artt. 2727-2729 c.c.) è del tutto da escludere che il giudice possa ricavare il dato incerto della consapevolezza attuale (nel dicembre 2012) del pregiudizio che il debitore arrecherà al creditore nel futuro (quando?) allorché il danno non si è ancora verificatosi nel 2012, alla data della stipula dell'atto di donazione.

Il danno, se tale si può definire un debito scaduto, si verificherà soltanto dopo che nel 2013 la Banca avrà costituito il suo credito mediante concessione/erogazione del mutuo di euro 65.000,00 n° ██████████ il 30/04/2013 in favore della società ██████████ ed al garante ██████████ Salvatore, dopo che decorsi ulteriori 3 anni durante i quali i debitori hanno pagato puntualmente le rate del mutuo sono incorsi nella mora per la restituzione di 11 rate decorrenti da gennaio 2016 ed infine sono stati costituiti in mora ex art. 1219 c.c. soltanto a far data da ottobre 2016 e gennaio 2017.

Ininfluyente perciò al fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria è quindi anche la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito, neppure sussistendo il vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, "quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo

non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”(Cass. sent. 22591/2017).

Altro sarebbe stato l'esito della valutazione di questo giudice, in tal senso ritenendo sussistente la ricorrenza del dato certo dell'eventus damni e della scientia fraudis pure nei terzi beneficiari della donazione dell'immobile di via [REDACTED], laddove [REDACTED] Francesca [REDACTED] e [REDACTED] Alida avessero, durante i cinque anni trascorsi tra la data del rogito notarile del 2012 e la domanda di revocatoria, alienato in favore di ulteriore terzo soggetto la proprietà acquistata per donazione ovvero costituendo diritti reali di garanzia a favore di terzi.

In tal caso obiettivamente sarebbe stata data piena prova della loro partecipazione fraudolenta alla sottrazione del bene dal patrimonio del debitore, loro dante causa.

Ma prova in tal senso non v'è e, dunque, la domanda attrice è infondata non sussistendo nessuna delle condizioni dettate dal legislatore per la proposizione dell'azione di cui all'art. 2901 c.c..

Il rigetto delle domande attrici per infondatezza , segue de plano il favore delle spese di causa che l'attrice azienda bancaria dovrà rifondere ai convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c e che si indica, come da nota spese depositata e conforme alla media dei compensi tariffari, in complessivi euro [REDACTED] oltre spese forfetarie del 15 % sui compensi difensivi ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.

P.Q.M.

Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando.

Rigetta le domande formulate dall'attrice [REDACTED] BANCA S.p.A. contro [REDACTED] Salvatore, [REDACTED] Francesca [REDACTED] Alida perché infondate in fatto e in diritto.

Condanna l'attrice società a rifondere i convenuti delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro [REDACTED] oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese di causa in favore dei procuratori dei convenuti giusta l'art.93 c.p.c.

Sentenza esecutiva *ope legis*.

Così deciso in Palermo 26/06/2019

Il Giudice

Fabrizio Zagarella